



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

---

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/COO/dt

Roma, 9 aprile 2025

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di ALESSANDRIA**

*Inviato a mezzo e-mail*

Oggetto: P.O. n. 22/2025 - Quesito in materia di STP

L'Ordine di Alessandria chiede di chiarire se un professionista possa operare contemporaneamente attraverso:

- " 1) Una SRL STP pluripersonale, per lo svolgimento della maggior parte delle attività professionali;*
- 2) Una SRL STP unipersonale, che potrebbe eventualmente partecipare alla SRL STP pluripersonale;*
- 3) La Partita IVA personale, per lo svolgimento di incarichi non conferibili alla STP (ad es. nomina in Collegi Sindacali)".*

L'Ordine scrivente chiede altresì:

- " 1) Se vi sia un fondamento normativo esplicito che impedisca a una STP unipersonale di assumere incarichi di sindaco o revisore;*
- 2) Se il mantenimento della Partita IVA personale sia obbligatorio per poter ricoprire tali incarichi, o se vi siano alternative che consentano di operare esclusivamente tramite la STP unipersonale;*
- 3) Se la SRL STP unipersonale possa essere considerata equivalente al professionista persona fisica ai fini dell'assunzione di incarichi professionali personali, oppure se vi siano motivazioni giuridiche per considerarla un soggetto distinto sotto questo profilo".*

Non vengono formulati altri quesiti.

Con riguardo al primo quesito posto dall'Ordine scrivente, in via preliminare, si osserva che l'art. 10, comma 6, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (d'ora in avanti, legge n. 183/2011) dispone che la partecipazione ad una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra STP, senza prevedere espressamente alcuna specifica eccezione.

La regola declinata nella legge n. 183/2011 viene replicata anche nel D.M. 8 febbraio 2013 n. 34<sup>1</sup>.

Alla luce della vigente normativa, peraltro, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, va ulteriormente chiarito che qualunque socio della STP (e non solo il socio professionista) non può partecipare contemporaneamente a due STP, perché il precetto contenuto nell'art. 10, comma 6, legge n. 183/2011, come precisato dall'art. 6, comma 1, D.M. n. 34/2013 sembra avere valenza generale ed essere indirizzato a tutti i soci della STP e non unicamente ai soci professionisti. Ne consegue che, mentre sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, allo stesso è preclusa la partecipazione a più STP, a prescindere dalla circostanza che tale partecipazione sia diretta o indiretta per tramite di un'altra STP alla quale lo stesso partecipi.

Sulla base di tali premesse, al primo quesito formulato dall'Ordine scrivente va fornita risposta negativa.

Per quanto attiene all'assunzione dell'incarico di componente del collegio sindacale o di sindaco unico (che, come è noto, ai sensi dell'art. 2403, comma 2, c.c. può svolgere, unitamente all'attività di vigilanza anche la revisione legale, nei casi individuati dal summenzionato art. 2409-*bis*, comma 2, c.c.) è doveroso evidenziare come l'intera disciplina dell'organo di controllo presente nel nostro ordinamento si basi sulla personalità della prestazione e sulle caratteristiche personali del sindaco, componente del collegio sindacale di s.p.a., ovvero sindaco unico di s.r.l., quando nominato<sup>2</sup>. L'incarico di sindaco, in altri termini, è concepito come prerogativa della persona fisica.

Depongono in tal senso molteplici indici normativi: si pensi, a titolo d'esempio, all'art. 2397 c.c. che fa riferimento ai sindaci sempre e unicamente come persone fisiche - anche non iscritte negli albi professionali indicati dal D.M. Giustizia del 29 dicembre 2004, n. 320, ma con la qualifica di professori universitari di ruolo -; all'art. 2399, primo comma, lett. b), in ordine alle cause di ineleggibilità e decadenza dove oggetto di valutazione sono rapporti personali di *coniugio*, parentela e affinità, all'art. 2401 c.c., ove si prevedono meccanismi di sostituzione dei sindaci basati sull'età anagrafica (del supplente o del sindaco più anziano chiamato a sostituire il presidente cessato) che connotano la personalità dell'incarico svolto dal sindaco.

Del resto, in relazione al conferimento dell'incarico nell'organo di controllo della società l'ordinamento non ripropone previsioni coniate per il conferimento dell'incarico nell'organo di amministrazione della società che, come è noto, può essere attribuito a entità giuridiche, anche di natura societaria, differenti dalle persone fisiche<sup>3</sup>.

A suffragare la ricostruzione interpretativa qui proposta sembrerebbe deporre altresì la circostanza che il legislatore, nelle discipline speciali, ha individuato espressamente ipotesi in cui gli incarichi professionali possano essere conferiti sia al professionista persona fisica, sia alla STP: si pensi, sempre a titolo

---

<sup>1</sup> L'art. 6, comma 1, D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 (d'ora in avanti, D.M. n. 34/2013) precisa che l'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, legge n. 183/2011, sulla partecipazione del socio a più società professionali, si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell'iscrizione della società all'Ordine di appartenenza. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, D.M. n. 34/2013, poi, tale incompatibilità viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla STP producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale (ovverosia dalla data di iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto che direttamente interessa il socio). E' opportuno richiamare anche l'art. 6, ultimo comma, D.M. n. 34/2013, secondo cui il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo tenuto presso l'Ordine, integrano illecito disciplinare tanto per la STP quanto per il singolo professionista.

<sup>2</sup> Si rammenta che ai sensi dell'art. 2477, comma 4, c.c. nel caso di nomina di un organo monocratico si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le s.p.a.

<sup>3</sup> Nonostante alcuni riferimenti normativi della disciplina dell'organo di amministrazione siano specificatamente indirizzati alla persona fisica (cfr. artt. 2382, 2383 c.c.), è opinione maggioritaria che l'amministrazione possa spettare a soggetti differenti dalle persone fisiche. Si pensi alle società di persone nei confronti delle quali l'orientamento prevalente ritiene che l'amministrazione possa spettare anche a soggetti differenti dalle persone fisiche, in virtù del combinato disposto degli artt. 2361, comma 2, c.c., 111-*duodecies* disp. att. c.c. e 2318, comma 2, c.c. in materia di s.a.s. A sostegno della tesi vengono menzionate le previsioni declinate per il GEIE nel d.lgs. 240/1991 (art. 5), in applicazione del Regolamento (UE) n. 83/2137/CEE ove è contemplata tale ipotesi, ovvero la normativa relativa alla Società Europea di cui all'art. 47, comma 1, Regolamento (UE) n. 2157/2001 che, salve contrarie previsioni dell'ordinamento interno, prevede la possibilità di nominare quali amministratori anche le società o altre entità giuridiche diverse dalle persone fisiche. Per l'amministratore persona giuridica di società di capitali, Trib. Roma, 1° giugno 2020, n. 4339 secondo cui è ammessa la possibilità che una persona giuridica venga nominato amministratore di altra società (di persone o di capitali), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Perviene alle stesse conclusioni anche Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 100.

d'esempio, agli incarichi di curatore o di gestore della crisi da sovraindebitamento di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in relazione ai quali, peraltro, sono emerse non poche difficoltà applicative.

In conclusione, in assenza di differenti previsioni, si ritiene che l'incarico di sindaco sia esclusivamente di tipo personale.

Corre l'obbligo di precisare che, non essendo precluso al socio di STP esercitare la propria attività anche a titolo individuale<sup>4</sup>, egli potrà essere sempre nominato componente di collegio sindacale ovvero sindaco unico di s.r.l. al di fuori della compagine societaria cui appartiene.

Con riferimento all'assunzione dell'incarico di revisore legale da parte della STP, infine, si osserva quanto segue.

Nel caso in cui la STP sia iscritta al registro dei revisori legali istituito presso il MEF, l'incarico verrà conferito alla STP.

Nel caso in cui la STP non sia iscritta nel registro dei revisori legali, fermo restando che essendo la revisione legale attività espressamente richiamata dall'art. 1, comma 4, lett. d) e lett. e) del d.lgs. n. 139/2005, recante l'ordinamento della Professione, essa potrà essere ricompresa nell'oggetto sociale della STP, l'esercizio in concreto di tale attività, sarà consentito unicamente ai soci professionisti della STP iscritti anche nel registro dei revisori legali istituito presso il MEF.

Ciò posto, in questa seconda evenienza, l'incarico verrà conferito al socio professionista iscritto nel registro dei revisori legali che nel verbale di nomina potrà indicare di assumerlo in quanto socio della STP.

In merito al mantenimento della partita Iva personale del socio professionista, al fine di ricoprire il suddetto incarico si ritiene che lo stesso possa non essere titolare di partita Iva individuale se la propria attività professionale si esaurisce nell'ambito della medesima STP.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente  
Elbano de Nuccio

---

<sup>4</sup> Cfr. art. 10, comma 6, legge n. 183/2011 che vieta al socio di partecipare a più STP.